

N. R.G. 1/2026 concordato semplificato



Tribunale di Pavia

Sezione I Procedure concorsuali

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Erminio Rizzi	Presidente
Francesca Claris Appiani	Giudice rel.
Renato Cameli	Giudice

nel procedimento di omologazione del concordato semplificato n. r.g. **1/2026** promosso da:

ECOSPRAY TECHNOLOGIES S.R.L. (CF 02116830189), assistito dagli avv.ti MATTEO TRECCANI, FILIPPO MARIA SANNA e LEONARDO CURATOLO, con domicilio eletto in VIA DANTE, 9 MILANO, presso il difensore;

ritenuta l'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 25 *sexies*, primo comma, CCII;

rilevato in particolare: - che la ricorrente è stata ammessa al procedimento di composizione negoziata della crisi, conclusosi con esito negativo; - che, come da relazione finale dell'esperto depositata in data 20.2.2026, le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, commi primo e secondo, lett. a e b, CCII non sono praticabili; - che la domanda di ammissione al concordato semplificato è stata depositata nel rispetto del termine di 60 giorni¹;

visto il piano e la proposta di pagamento dei debiti;

rilevato che il piano ha per oggetto la liquidazione totale dell'impresa² e l'incasso dei crediti;

vista la presenza di una proposta irrevocabile d'acquisto, subordinata all'omologa del concordato, dei diritti IP dell'azienda da parte del socio di minoranza (proposta Piccapietra con scadenza il 31.12.2026)³;

dato atto della disponibilità del promissario acquirente socio di minoranza di versare a titolo di finanza esterna al concordato la somma di € 1.750.000;

¹ La ricorrente ha, in un primo tempo, depositato domanda per la concessione del termine per il deposito del piano di risanamento ai sensi dell'art. 44 CCII. È stata aperta la procedura RG 89/2026. In tale procedura, ritenendolo più conveniente, la ricorrente ha depositato domanda di omologa del concordato semplificato, nel rispetto del termine di cui all'art. 25 *sexies*, primo comma, CCII. Il Collegio ha quindi chiuso la procedura RG 86/2026 e ha aperto la presente procedura.

² La ricorrente intende cessare l'attività, salvo il completamento di 7 commesse, finalizzato al maggior soddisfacimento del ceto creditorio, potendo le stesse essere concluse entro il 30.6.2026.

³ I beni oggetto della proposta irrevocabile d'acquisto non integrano, secondo una preliminare valutazione, un ramo autonomo d'azienda, non potendosi qualificare come mezzi organizzati per l'esercizio dell'impresa. Da ciò consegue la natura liquidatoria del concordato.

rilevato che la proposta non prevede la suddivisione dei creditori in classi, ma prevede il soddisfacimento dei creditori secondo le cause legittime di prelazione, salva la libera distribuzione della finanza esterna;

rilevato che è stato correttamente previsto il mutamento di rango dei crediti bancari chirografari assistiti dalla garanzia dello stato;

considerato che ai sensi dell'art. 25 *sexies* CCII la valutazione rimessa al Tribunale è di mera ritualità in funzione del semplice accesso al procedimento di omologazione, dovendo la delibazione piena di legittimazione sostanziale e convenienza economica essere rimessa all'esito dell'istruttoria;

rilevato che, allo stato, non sussistono elementi per dichiarare il ricorso inammissibile, visti la relazione finale dell'esperto, il rispetto del termine di cui all'art. 25 *sexies* comma uno, CCII, le caratteristiche dimensionali dell'impresa, lo stato di crisi allegato, il ragionevole arco temporale di esecuzione del piano, tenuto conto della sua natura liquidatoria e della necessità di vendere gli asset non oggetto di proposta irrevocabile, le percentuali previste di pagamento;

dato atto che occorre acquisire il parere dell'esperto con riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nonché il parere del nominando ausiliario;

visto l'art. 25 *sexies*, terzo e quarto, comma CCII;

PQM

dispone l'acquisizione del parere dell'esperto dott. Massimo Bernardi De Dominicis di cui all'art. 25 *sexies*, comma terzo, CCII con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, entro il 15.6.2026;

nomina ausiliario il dott. Massimo Mustarelli;

assegna all'ausiliario termine per il deposito del parere di cui all'art. 25 *sexies*, comma quarto, CCII avente ad oggetto la valutazione circa l'ammissibilità della domanda, il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano di liquidazione, il possibile pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque l'utilità assicurata a ciascun creditore, fino al 26.6.2026;

dispone che il debitore proceda alla notifica a tutti i creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'art. 39, comma 1, CCII (a mezzo PEC o, in mancanza, a mezzo mail con prova della ricezione da parte di un soggetto legittimato, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) della proposta di concordato, della relazione finale dell'esperto sulla negoziazione assistita, del parere dell'esperto sulla proposta di concordato semplificato e del parere dell'ausiliario, con specifica indicazione ai creditori delle modalità di accesso ai dati e ai documenti necessari per la valutazione, entro il 20.7.2026;

invita il debitore a depositare prova dell'avvenuta notifica entro 5 giorni prima dell'udienza fissata;

fissa per la decisione sull'omologazione l'udienza del 23.9.2026 ore 12, avvertendo che i creditori e qualunque interessato possono proporre opposizione all'omologazione, costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.

Pavia, 15/05/2026

Il Presidente
Erminio Rizzi